



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA**

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI**

**“M. FANNO”**

**CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA**

**PROVA FINALE**

**“LA PORTABILITÀ DEI DATI:  
COS’È, PERCHÉ È IMPORTANTE, QUALI I RISCHI”**

**RELATORE:**

**CH.MO PROF. FABIO MANENTI**

**LAUREANDA: ELENA SARTORE**

**MATRICOLA N. 2000945**

**ANNO ACCADEMICO 2022 – 2023**

Dichiaro di aver preso visione del “Regolamento antiplagio” approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali e, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, dichiaro che il presente lavoro non è già stato sottoposto, in tutto o in parte, per il conseguimento di un titolo accademico in altre Università italiane o straniere. Dichiaro inoltre che tutte le fonti utilizzate per la realizzazione del presente lavoro, inclusi i materiali digitali, sono state correttamente citate nel corpo del testo e nella sezione ‘Riferimenti bibliografici’.

*I hereby declare that I have read and understood the “Anti-plagiarism rules and regulations” approved by the Council of the Department of Economics and Management and I am aware of the consequences of making false statements. I declare that this piece of work has not been previously submitted – either fully or partially – for fulfilling the requirements of an academic degree, whether in Italy or abroad. Furthermore, I declare that the references used for this work – including the digital materials – have been appropriately cited and acknowledged in the text and in the section ‘References’.*

Firma (signature) ... 

# INDICE

<b>INTRODUZIONE</b> .....	1
<b>CAPITOLO 1: UNO SGUARDO D'INSIEME</b> .....	3
DEFINIZIONI.....	3
Glossario.....	3
Cosa sono i Big Data e i Data .....	3
Cos'è la portabilità dei dati .....	6
ELEMENTI COSTITUTIVI.....	7
ASPETTI TECNICI E TECNOLOGICI: COME I DATI DEVONO ESSERE FORNITI....	9
CONTESTUALIZZAZIONE DEL TEMA ED ESEMPI.....	9
<b>CAPITOLO 2: ACCENNI GIURIDICI E DATA BREACH</b> .....	11
GDPR: ANALISI E APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 20 .....	11
ALTRI DOCUMENTI.....	12
DATA BREACH .....	13
In cosa consiste .....	13
Quali sono le conseguenze e le misure .....	14
<b>CAPITOLO 3: DATA PORTABILITY E STRUTTURA DI MERCATO</b> .....	15
COSTI DI SWITCHING E BARRIERE ALL'ENTRATA .....	15
INTEROPERABILITÀ E COMPETIZIONE.....	19
INNOVAZIONE E PERSONALIZZAZIONE.....	21
SICUREZZA E PRIVACY.....	24
ALTRE CONSIDERAZIONI.....	26
<b>OSSERVAZIONI CONCLUSIVE</b> .....	28
LE SFIDE DEL FUTURO.....	28
European Open Science Cloud.....	28
DTP: Data Transfer Project.....	28
Miglioramenti e nuovi ambiti di sviluppo.....	29
Prospettive di crescita nell'utilizzo.....	29
CONCLUSIONI .....	31
<b>RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI</b> .....	32
<b>RIFERIMENTI SITOGRAFICI</b> .....	34



## Introduzione

*“Fate in modo che diventi un’abitudine discutere i problemi basandosi sui dati e rispettando i fatti che essi dimostrano”* dichiarava Kaoru Ishikawa<sup>1</sup> il secolo scorso.

E, oggi come non mai, l’ambiente economico e la tecnologia attuali impongono, tra le loro precondizioni fondamentali per la partecipazione al mercato, il possesso, l’analisi e la gestione di dati.

In questo contesto, il concetto di “portabilità dei dati” sembra guadagnare sempre maggiore rilevanza, tanto da essere descritto come un vero e proprio diritto. A testimonianza di ciò, “il diritto alla portabilità dei dati” rappresenta una delle più significative novità introdotte dal Garante per la Protezione dei Dati Personali<sup>2</sup> nel Testo del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, noto più semplicemente come GDPR<sup>3</sup> (*General Data Protection Regulation*).

È possibile sintetizzare la sua definizione, in prima battuta, come la possibilità per l’utente di trasferire, nonché “portare”, il proprio patrimonio informativo da un servizio all’altro.

Tuttavia, la sua sempre più solida presenza nei dibattiti è legata anche alle preoccupazioni per la *privacy* degli utenti e per la concentrazione del potere nelle mani di poche e grandi aziende tecnologiche.

La portabilità dei dati è quindi un ampio e innovativo concetto, che trova applicazione in molti settori e contesti e che, causa la sua crescente consolidazione come strumento di mercato, merita un’analisi perlomeno introduttiva.

In linea con quanto riportato sopra, l’elaborato promuove come obiettivo la realizzazione di un’analisi del concetto di portabilità dei dati e del suo impatto sociale ed economico nel mondo attuale. In particolare, uno degli scopi principali sarà quello di esaminarne gli elementi costitutivi e come questa nascente forza digitale sia in grado di influire sui settori imprenditoriali ed industriali, mettendone al contempo in evidenza aspetti positivi, negativi e le complicità legate alle normative di sicurezza e *privacy*.

Per giungere alla tematica centrale del presente lavoro, ovvero la redazione di un’analisi economica in merito alle implicazioni che l’utilizzo della portabilità dei dati ha all’interno dei

---

<sup>1</sup> Ingegnere e teorico giapponese, noto per la teorizzazione del “Diagramma di Ishikawa”, contributo per le tematiche di qualità e gestione aziendale.

<sup>2</sup> Autorità indipendente che vigila sul rispetto dell’applicazione delle normative in merito alla protezione dei dati personali e della *privacy*. Viene spesso indicata con l’acronimo GPDP.

<sup>3</sup> Acronimo per “*General Data Protection Regulation*” (in italiano: “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”), corrispondente al Testo del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016. Nel proseguo della relazione verrà utilizzato direttamente l’acronimo GDPR.

mercati come strumento regolatore, è prima necessario soffermarsi su alcuni passaggi intermedi.

In particolare, il primo capitolo propone un'introduttiva e concettuale illustrazione dell'argomento, a partire dalla definizione della nozione di dati. Verranno poi elencati i principali contesti di utilizzo, congiuntamente alle necessità tecniche e tecnologiche per il trasferimento dei dati stessi.

Il secondo capitolo si sposterà sulla descrizione della normativa attuale, in modo da poter comprendere le parti fondamentali del diritto introdotto dal GDPR, completando la discussione legislativa con riferimento a complementari documenti regolamentativi e un veloce accenno al caso del *Data Breach*.

Infine, una volta compresi gli aspetti più teorici dell'argomento sarà possibile applicarli, nella parte terza, alla redazione di un'analisi quanto più oggettiva dell'impatto della portabilità dei dati sulle imprese, interrogandosi sull'intensità della tendenza allo sviluppo di spinte innovative e dell'impatto sui costi e sulla competizione, giungendo poi, tramite le conclusioni, alle possibili sfide del futuro e alle prospettive di crescita.

# CAPITOLO 1: UNO SGUARDO D'INSIEME

## 1.1. Definizioni

### 1.1.1. Glossario

Ai fini della presente relazione e per la corretta interpretazione del lessico utilizzato, di seguito si elencano alcuni dei fondamentali termini d'interesse riportati dall'articolo 4 del GDPR.

- Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile tramite elementi caratteristici, descritta come “interessato”.
- Trattamento: tutte le operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate ai dati personali, come la loro raccolta, organizzazione e uso.
- Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
- Responsabile del trattamento<sup>4</sup>: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
- Consenso dell'interessato: qualsiasi dichiarazione di volontà tramite la quale l'interessato manifesta il proprio assenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

### 1.1.2. Cosa sono i Big Data e i Data

Per poter correttamente interpretare il concetto di portabilità dei dati, è innanzitutto necessario partire dal suo fondamentale elemento costitutivo: i dati.

Negli ultimi anni, grazie ai progressi del mondo ICT<sup>5</sup> (*Information and Communication Technology*) e all'importanza che hanno via via acquisito, i dati possono essere considerati come una vera e propria risorsa economica.

La loro classificazione è determinata secondo vari parametri, ma una prima macro divisione è quella tra *Big Data* e *Data*.

---

<sup>4</sup> Per una maggiore delucidazione in merito alla differenza tra “Titolare del trattamento” e “Responsabile del trattamento” si rimanda al contributo esemplificativo della Commissione europea al sito: [https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/obligations/controllerprocessor/what-data-controller-or-data-processor\\_it](https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/obligations/controllerprocessor/what-data-controller-or-data-processor_it)

<sup>5</sup> Tecnologie riguardanti i sistemi integrati di telecomunicazione, computer, tecnologie audio-video che consentono agli utenti di creare, immagazzinare e scambiare informazioni.

In base alla definizione della Commissione europea (2023)<sup>6</sup>: “Il termine *Big Data* si riferisce agli insiemi dei dati raccolti, così vasti e complessi da avere bisogno delle nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale, per venire processati. I dati provengono da svariate fonti differenti. [...]. La tecnologia consente a questi dati di venire raccolti molto velocemente, pressoché in tempo reale, per poi venire analizzati al fine di elaborare nuove informazioni.”

Possiamo, quindi, definire i *Big Data* come dei vasti insiemi di complessi dati, anche personali, la cui raccolta proviene spesso da fonti diverse.

Non esiste, tuttavia, una soglia dimensionale predefinita che classifichi, a livello quantitativo, cosa può essere ascrivibile come *Big Data*. Al contrario, i *Data* derivano da una scrematura dei precedenti, la quale determina una riduzione del campo di ricerca, con la conseguente possibilità di creare analisi più specifiche in loro merito.

L’OCSE<sup>7</sup>, tramite il contributo del Gruppo di Lavoro sulla sicurezza e la *privacy* del mondo digitale<sup>8</sup>, ha realizzato, nel 2014, una tassonomia basandosi sull’origine dei *Data*, ovvero in base alla modalità tramite la quale essi si originano.

La loro suddivisione può essere sintetizzata nella tabella seguente:

Tabella 1: Classificazione dei *Data*

<b>RAW DATA</b> Dati grezzi		<b>GENERATED DATA</b> Dati generati	
Sono i cosiddetti “dati grezzi”, ovvero i dati generati dall’utente.		Sono i dati generati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.	
<b>PROVIDED DATA</b> Dati forniti	<b>OBSERVED DATA</b> Dati osservati	<b>DERIVED DATA</b> Dati derivati	<b>INTERFERRED DATA</b> Dati dedotti

<sup>6</sup>Commissione europea, 2023. *Big data: definizione, benefici e sfide (infografica)* [online]. Disponibile su: <<https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20210211STO97614/big-data-definizione-benefici-e-sfide-infografica>>, [Data di accesso: 17/07/2023].

<sup>7</sup> Acronimo per “Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico”, è un’organizzazione internazionale nata nel 1961 che promuove la collaborazione tra gli Stati membri per far fronte alle sfide globali, quali il cambiamento climatico e le disuguaglianze. Attualmente è costituita da 38 Paesi.

<sup>8</sup> OCSE, 2014. *Summary of the OECD privacy expert roundtable* [online], p.5. Disponibile su: <[https://one.oecd.org/document/DSTI/ICCP/REG\(2014\)3/en/pdf](https://one.oecd.org/document/DSTI/ICCP/REG(2014)3/en/pdf)>, [Data di accesso: 17/07/2023].



Sono dati provenienti da azioni dirette di individui.	Sono dati registrati dal titolare del trattamento.	Sono generati da altri dati, creati in modo meccanico utilizzando ragionamenti matematici per la definizione di modelli e la creazione di classificazioni.	Sono dati generati da altri dati utilizzando modelli statistici probabilistici (inferenze causali) o utilizzando modelli di apprendimento automatico (inferenze predittive).
Nome, età, post sui social media.	Dati di geolocalizzazione, <i>purchase history</i> .	Redditività del cliente.	Aspettativa di vita, rischio di credito.

Fonte: elaborazione personale

Inoltre, come evidenziato da Frederike Zufall e Raphael Zingg nel lavoro “*Data Portability in a Data-Driven World*”<sup>9</sup> (2021), per comprendere a pieno la classificazione sopra riportata, è opportuno osservare i dati anche da un punto di vista di “forza” e “debolezza”, vale a dire in termini di intensità della relazione tra le informazioni fornite e l’utente. In altre parole, tanto più forte è la relazione, tante più persone sono coinvolte nella creazione dei dati.

Come esempio chiarificatore, possiamo definire come relazione forte quella che si intreccia tra un utente di *Facebook* e i propri dati (post, commenti, informazioni direttamente fornite); al contrario, una relazione debole esiste quando lo stesso *Facebook*, sulla base dei suoi modelli algoritmici, assegna un punteggio all’utente rispetto alle sue tendenze politiche.

Indubbiamente, l’elemento imprescindibile che accomuna le diverse tipologie di dati è la presenza di Internet, etichettabile come il vero e proprio motore dei dati, fondamento della loro creazione, gestione e analisi. Infatti, il cosiddetto IoT (*Internet of Things*), termine coniato nel 1999 dall’ingegnere inglese Kevin Ashton, descrive la rete di oggetti fisici dotati di tecnologie integrate che permettono loro di comunicare reciprocamente e scambiarsi dati con altri dispositivi e sistemi *online*. Gli oggetti che presentano la capacità di essere interconnessi per scambiarsi informazioni sono definiti “oggetti intelligenti”.

<sup>9</sup> ZUFALL, F., & ZINGG, R. (2021). *Data Portability in a Data-Driven World*. Cambridge: Cambridge University Press, p. 216-217.

Sulla base di questa premessa, è possibile intuire la difficoltà nel definire dei confini applicativi all'IoT, poiché tutto, potenzialmente, può diventare un oggetto intelligente solo connettendosi alla rete e trasmettendo dati. Alcuni esempi, in questo senso, possono essere ritrovati nelle autovetture che dialogano con le infrastrutture stradali per prevenire gli incidenti o gli elettrodomestici che si connettono per ottimizzare la potenza energetica di una casa.

### ***1.1.3. Cosa è la portabilità dei dati***

Una volta compresa la premessa sui dati e aver compreso come la loro presenza, diretta e indiretta, interessi quasi tutti gli aspetti della nostra quotidianità, è possibile passare alla definizione di portabilità dei dati, utilizzando come riferimento fondamentale quella fornita dall'articolo 20 del GDPR – Diritto alla portabilità dei dati: *“L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti [...]”*

Definiamo, quindi, la portabilità dei dati, come il diritto sia di ricevere sia di trasmettere i propri dati da un servizio all'altro.

Come riportato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, infatti, tale diritto permette di:

1. **Ricevere** dati personali trattati da un titolare e conservarli in vista di un utilizzo ulteriore per scopi personali, senza trasmetterli necessariamente a un altro titolare.
2. **Trasmettere** dati personali da un titolare del trattamento a un altro titolare del trattamento.

È fondamentale chiarire che la portabilità dei dati si applica sia alle aziende sia agli utenti. Infatti, gli *users* possono richiedere copie dei loro dati nel momento in cui vogliono trasferirsi da una piattaforma<sup>10</sup> di servizio ad un'altra. Dal canto loro, le imprese devono essere in grado di fornire dati ai clienti quando da loro richiesto. Si evince, quindi, prima fra tutte, la possibilità di riutilizzare le proprie informazioni, senza il rischio di perderle, per poter migrare tra diversi fornitori di servizi.

È inoltre deducibile, da parte della norma, il tentativo del rafforzamento sul controllo dei dati personali degli utenti. Infatti, in base a quanto riportato da Borghi (2018, p.225)<sup>11</sup>: *“L’articolo 20 del GDPR introduce per la prima volta una norma orizzontale in relazione al trasferimento dei dati personali”*.

---

<sup>10</sup> Utilizzabile come sinonimo del termine generale *Online Service Provider* (OPS).

<sup>11</sup> BORGHI, M. 2018. *Portabilità dei dati e regolazione nei mercati digitali*. Fascicolo 2. Bologna: Il Mulino, p. 225.

Il trasferimento orizzontale si verifica nel momento in cui i dati vengono traslati da entità (piattaforme, applicazioni e utenti) che occupano la stessa posizione gerarchica, cioè allo stesso livello o con pari autorità, senza la necessità di ricorrere a modalità o mezzi più autorevoli.

Esiste, infine, la comune credenza che “*Data is relational*”, riferito all’idea che i dati non abbiano senso quando singolarmente considerati, ma solo se correlati tra loro. In altre parole, essi assumono un significato e una rilevanza maggiore quando vengono messi in relazione con altri dati. Il termine “relazione”, infatti, deriva dal latino “*Relatio – onis*”, a sua volta derivato di “*referre*”, ovvero “riferire”. Questa concezione del dato come entità relazionale può essere, da un punto di vista più interpretativo, considerata il principio teorico alla base del “portare”, e quindi relazionare, tra loro i dati.

D’altro canto, come verrà illustrato nei successivi capitoli, esistono inevitabili implicazioni a livello di *privacy* e concorrenza; ciononostante il diritto alla portabilità rappresenta, senza dubbio, una componente di innegabile valore per gli operatori del mercato digitale.

Come si può facilmente desumere da quanto sopra riportato, la tematica è ancora nella fase primordiale del suo sviluppo; non esiste pertanto una definizione univoca di portabilità di dati, quanto piuttosto un insieme di concetti e teorie, in continua evoluzione, che devono essere compresi ed analizzati in modo complementare.

## 1.2. Elementi costitutivi

La possibilità di “portare” dei dati impone, per sua natura, la necessità di modalità tecnologiche che facilitino e velocizzino il trasferimento degli stessi.

Definiamo come elementi costitutivi della portabilità dei dati, i componenti la cui presenza ne permette l’implementazione, in quanto è possibile trasferire i dati da un sistema ad un altro.

Il primo tra questi è sicuramente l’**interoperabilità**, definibile come “*la caratteristica di un prodotto o servizio le cui interfacce<sup>12</sup> sono completamente utilizzabili per lavorare con altri prodotti o sistemi, presenti o futuri, nell’implementazione o nell’accesso, senza nessuna restrizione*”.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Componente *hardware* o *software* che permette lo scambio dei dati tra due dispositivi informatici eterogenei o tra la macchina e l’utente. Ad esempio, un *hard disk* (disco fisso) è collegato alla scheda madre del computer mediante una interfaccia *hardware*.

<sup>13</sup>HONDAGNEU-MESSNER, S. 2021. *Data portability: a guide and a roadmap*. Newark: Rutgers University School of Law, p. 249.

In altre parole, l'interoperabilità permette a due sistemi informativi eterogenei di funzionare insieme, attivando processi elaborativi automatici per lo scambio di informazioni.

Un sistema diventa interoperabile quando è capace di relazionarsi con altre piattaforme, anche se queste sono sviluppate da enti diversi o se utilizzano tecnologie differenti.

Il concetto di interoperabilità si estende, inoltre, ad aspetti legati alle licenze: per far sì che due interfacce possano collaborare senza impedimenti, è necessario che l'adozione delle modalità di trasferimento dei diritti d'uso sia comune. Immaginiamo, ad esempio, che un utente voglia spostarsi da una piattaforma di *streaming* musicale ad un'altra. Tuttavia, nel corso degli anni ha accumulato una serie di canzoni e creato *playlist* con un certo valore emotivo. Se entrambe le piattaforme aderiscono alla portabilità dei dati, il soggetto può richiedere alla piattaforma attuale di fornire una copia (in formato compatibile) di tutte le sue informazioni e trasferirle alla nuova, senza perdere le sue personalizzazioni. È importante, infine, sottolineare che portabilità e interoperabilità sono concetti distinti, in quanto quest'ultima presuppone bilateralità. Come specificato dal lavoro di Seamans e Gulati-Gilbert (2023)<sup>14</sup>, infatti, la portabilità dei dati è unilaterale, poiché è sufficiente il consenso di una parte per rendere i dati portabili; al contrario, i sistemi che aderiscono a modalità richiedenti standard interoperabili, devono attenersi a protocolli comuni ad entrambe le piattaforme.

Un secondo aspetto è legato alla **trasparenza**.

La chiarezza, la comprensibilità e l'accessibilità tramite cui le imprese si pongono nei confronti dei soggetti terzi (utenti o altre società) in merito alle caratteristiche e ai processi tipici del trasferimento dati, risulta essere un elemento imprescindibile per il corretto flusso informativo della tipologia e delle modalità di collezione delle informazioni. Riprendendo l'esempio appena trattato, sarebbe importante che l'attuale piattaforma di *streaming* comunicasse all'utente tutte le informazioni necessarie per realizzare un trasferimento dei dati trasparente e rispettoso delle norme. In particolare, dovrebbe fornire dettagli riguardo le procedure e le istruzioni di attivazione, gli strumenti di esportazione, le tempistiche e i servizi a supporto.

Un terzo elemento caratterizzante è quello della **conformità alle normative** nazionali ed internazionali vigenti. Come già citato, il principale documento di riferimento risulta essere il GDPR, che deve, comunque ed inevitabilmente, affiancarsi a complementari ed integrative leggi di *privacy* emanate dai singoli Paesi. Pertanto, l'aderenza alle norme e le conseguenti garanzie di sicurezza da esse derivanti diventano una necessità per le piattaforme di servizio.

---

<sup>14</sup> SEAMANS, R., GULATI-GILBERT, S, 2023. *Data portability and interoperability: A primer on two policy tools for regulation of digitized industries* [online], Brookings. Disponibile su: <https://www.brookings.edu/articles/data-portability-and-interoperability-a-primer-on-two-policy-tools-for-regulation-of-digitized-industries-2/>, [Data di accesso: 24/07/23].

### 1.3. Aspetti tecnici e tecnologici: come i dati devono essere forniti

È necessario che l'ambiente di arrivo<sup>15</sup> sia in grado di replicare le informazioni provenienti dall'ambiente di partenza<sup>16</sup>. È per questo che gli aspetti tecnici sono fortemente legati al concetto di interoperabilità, poiché la trasmissione tra interfacce si semplifica e si velocizza nel momento in cui i dati sono strutturati secondo standard comuni. Infatti, *“la portabilità dovrebbe rendere i dati e i codici “comprensibili” anche da un sistema ricevente, messo a disposizione da un diverso fornitore di servizi”*<sup>17</sup>.

Tra i principali aspetti tecnici e tecnologici necessari alla corretta applicazione della portabilità menzioniamo:

- **Formato dei dati:** i dati dovrebbero essere organizzati secondo standard comuni, conosciuti e condivisi dalle piattaforme di interesse, così da velocizzare e snellire il processo di trasferimento.
- **Sicurezza dei dati:** è importante che i dati e le loro trasmissioni siano protetti e sicuri. La connessione deve essere tutelata dalla crittografia<sup>18</sup> e da modalità di controllo degli accessi ai dati.
- **Protocolli di trasferimento:** rappresentano un insieme di regole di trasferimento standard per il passaggio di dati, informazioni e *file* via Internet.
- **Strumenti di importazione ed esportazione:** esistono strumenti e applicazioni che permettono di snellire i processi di trasferimento, come *Google TakeOut*, il quale consente di ottenere una copia di tutti i dati salvati nel proprio *account Google*.

In generale, la collaborazione tra piattaforme e servizi, la conformità agli standard e l'uso di protocolli assicurano che i dati possano essere facilmente spostati da un servizio all'altro in modo sicuro e senza il rischio di perdita di informazioni.

### 1.4. Contestualizzazione del tema ed esempi

Nonostante l'idea di portabilità dei dati sia emersa in maniera predominante dopo l'entrata in vigore del GDPR nel 2018, un suo primordiale esempio può essere ritrovato nella cosiddetta *“number portability”*, cioè la portabilità del numero mobile. Trattasi di un servizio che consiste

---

<sup>15</sup> Sistema, piattaforma o servizio dove i dati e le informazioni sono trasferite o importate.

<sup>16</sup> Sistema, piattaforma o servizio da dove i dati e le informazioni sono prelevate per essere spostate.

<sup>17</sup> CSA: CLOUD SOCIETY ALLIANCE, 2012. *Portabilità, interoperabilità e sicurezza*, p. 8.

<sup>18</sup> In informatica la crittografia è la trasformazione dei dati da un formato in un linguaggio codificato leggibile unicamente da chi possiede la chiave per decriptarlo.

nella possibilità di mantenere lo stesso numero di telefono, fisso o mobile, anche quando si passa da una compagnia telefonica all'altra, ed approvato in Italia nel 2002 grazie ad un accordo tra le compagnie telefoniche e l'AGCOM<sup>19</sup> (Delibera 4-99-CIR del 7 dicembre 1999).

La sua potenzialità è stata poi sfruttata ed espansa a svariati settori e molteplici esempi possono essere fatti rispetto ai più comuni e giornalieri ambiti di utilizzo:

- **Social Media**

*Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn* e molti altri permettono di trasferire le informazioni personali da un *social* all'altro, senza la necessità di reimpostarli.

È anche possibile condividere gli stessi contenuti su più piattaforme contemporaneamente.

- **Applicazioni finanziarie e servizi di pagamento**

*Mint, Intesa Sanpaolo Mobile o PayPal* sono solo alcuni esempi di applicazione finanziarie, bancarie e di pagamento che permettono di collegare le carte di credito e i conti correnti per visualizzare in modo accentrato tutte le attività e le transazioni.

- **Cloud storage**

Applicazioni come *Dropbox* e *Google Drive* consentono di caricare, scaricare e trasferire ad altri dispositivi *file*, immagini e altri documenti, in qualsiasi momento.

- **Servizi di streaming**

I servizi offerti da *Netflix* e *Spotify* consentono di accedere ai propri profili utente da qualsiasi dispositivo, poiché mantengono i dati sincronizzati e le preferenze rimangono accessibili ovunque ci si connetta.

- **Dati sanitari**

Applicazioni come *Sanità Km Zero*, il portale virtuale della sanità della Regione Veneto, permette di reperire in modo rapido le informazioni sanitarie di ciascun utente.

Un discorso differente riguarda il rapporto tra la portabilità dei dati e l'**attività d'impresa**, qui solo accennata, ma che sarà oggetto della terza parte di questo lavoro. È comunque utile fare cenno al fatto che la portabilità dei dati persegue deliberatamente anche degli obiettivi concorrenziali che agiscono sulla struttura del mercato. Ci sono due particolari conseguenze che è fin d'ora bene tenere in considerazione, rispettivamente per gli utenti e per le imprese stesse: la riduzione dei costi di *switching*<sup>20</sup> e l'attenuazione delle barriere all'entrata.

---

<sup>19</sup> Acronimo per "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni", autorità italiana indipendente responsabile del controllo del mercato delle telecomunicazioni.

<sup>20</sup> Costi materiali ed immateriali che un operatore deve sostenere quando passa da un servizio ad un altro.

## CAPITOLO 2: ACCENNI GIURIDICI E DATA BREACH

### 2.1. GDPR: analisi e applicazione dell'articolo 20

Come già accennato più volte in precedenza, al centro della definizione del *Right to Data Portability* c'è sicuramente il Regolamento dell'Unione Europea 2016/679 (GDPR), entrato in vigore il 25 maggio 2018 e, in particolare, il suo articolo 20<sup>21</sup>.

Da un'osservazione quanto più preliminare di tale articolo e riprendendo quanto sopraddetto, è innanzitutto possibile identificare due “sotto-diritti”:

1. Il diritto di esportare i dati;
2. Il diritto di trasferire i dati.

Una presa in esame più approfondita della sua applicazione permette di sviscerare la norma nelle sue parti costituenti. L'analisi che segue è sostenuta dalle dichiarazioni interpretative del “Considerando 68” del GDPR<sup>22</sup>. Gli elementi costituenti fondamentali dell'articolo 20 sono:

- **Natura dei dati**

I dati personali<sup>23</sup> devono necessariamente riferirsi all'interessato.

- **Provenienza dei dati**

Non si intendono solo le informazioni attivamente comunicate (nome, numero telefonico, email), ma anche quelle indirettamente e passivamente fornite, come ad esempio i dati di geo-localizzazione, la frequenza cardiaca e le spese bancarie.

Sono esclusi, invece, i dati che il titolare del trattamento deriva o inferisce mediante analisi. Quindi, il GDPR interessa solo i dati forniti e non le informazioni da essi estratte<sup>24</sup>.

- **Formato dei dati**

L'Unione Europea ha definito “*machine readable*” il formato che consente alle applicazioni di identificare ed estrarre facilmente dati. C'è quindi una ripresa del concetto di interoperabilità con obbligo di adozione di formati comuni e standardizzati. Tuttavia, il Regolamento non contiene delle indicazioni specifiche in loro merito.

- **Fondamento legale del diritto**

---

<sup>21</sup> Si rimanda alla lettura del testo esteso dell'articolo 20 per una corretta comprensione dell'analisi qui riportata.

<sup>22</sup> Preambolo al GDPR che fornisce spiegazioni ed orientamenti a sostegno della comprensione del Regolamento.

<sup>23</sup> Per la definizione di dato personale si rimanda alla tassonomia di pagina 3.

<sup>24</sup> Facendo riferimento alla tabella riassuntiva a pagina 4, i dati utilizzabili sono solo quelli che rientrano nella categoria dei *Raw Data*.

Il trattamento dei dati deve basarsi, come specificato dal paragrafo 1, lettera *a*, sul consenso o su un contratto scritto.

Inoltre, il paragrafo 3 precisa che tale diritto non si applica “*per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri*”. La ragione di questa esclusione è probabilmente legata al fatto che un possibile trattamento da parte di enti ed organizzazioni pubblici potrebbe risultare troppo invasivo, a discapito della protezione e riservatezza dei dati personali.

- **Modalità di trattamento dei dati**

Il trasferimento avviene tramite l'utilizzo di sistemi informatici come *software* e algoritmi che non necessitano l'intervento umano; inoltre, non devono esistere impedimenti di natura giuridica, finanziaria o tecnica che potrebbero rallentare il passaggio. Tuttavia, in assenza di specifici requisiti per le condizioni tecniche necessarie, la richiesta di trasferimento può essere respinta.

- **Limiti di esecuzione del diritto**

Il diritto intende limitare l'operato di un eventuale nuovo responsabile del trattamento dei dati agli stessi scopi rispetto ai quali l'individuo aveva originariamente fornito il consenso al precedente responsabile (a meno di nuovo consenso).

Tuttavia, è bene ricordare che l'interessato può continuare a godere del servizio offerto o esercitare gli altri diritti previsti dal GDPR, come il diritto di accesso, di rettifica o di cancellazione<sup>25</sup>.

## 2.2. Altri documenti

È importante richiamare anche la presenza di altri due documenti regolamentativi che, in complemento e in aggiunta, permettono una migliore interpretazione della portabilità dei dati e del suo contesto di sviluppo e applicazione. Si ritiene rilevante menzionare:

- ***Digital Market Act***

“*Il Digital Market Act è la legge dell'UE volta a rendere i mercati del settore digitale più equi e più contendibili*”, così la Commissione europea introduce la misura del *Digital Market Act*, il cui obiettivo è quello di regolare le grandi piattaforme, che spesso detengono posizioni dominanti e limitano le opportunità di competizione.

---

<sup>25</sup> Regolati rispettivamente dagli articoli 15, 16 e 17 del GDPR.



Infatti, i cosiddetti “*gatekeepers*”, cioè le grandi aziende digitali produttrici di servizi, causa la loro influenza e dimensione, difficilmente lasciano spazio ad imprese terze di operare nel medesimo mercato.

Entrato in vigore il 1° novembre 2022, il regolamento non modifica le attuali regole di concorrenza dell’Unione Europea, quanto più le integra per offrire un ambiente di mercato il più possibile equo e concorrenziale.

#### ○ ***Digital Services Act***

Applicabile in tutta Europa dal 1° gennaio 2024, il “*Digital Services Act*” mira a tutelare gli utenti dai possibili abusi e algoritmi manipolativi nei quali potrebbero essere tratti in inganno dalle piattaforme. I suoi punti principali, infatti, si articolano nella trasparenza dei sistemi, nella protezione dei diritti dei consumatori e nella possibilità di segnalazione degli abusi.

La *ratio* della sua creazione nasce dal riconoscimento, nei confronti delle piattaforme, di una rilevante importanza nella nostra economia e società, tanto che il *Digital Services Act* mira a stabilire alti e rigorosi standard di limpidezza in merito a come tali fornitori gestiscono le informazioni che reperiscono.

Entrambe queste leggi rappresentano un punto fondamentale per l’applicazione di corrette modalità di trattamento dei dati e della gestione della concorrenza delle grandi aziende digitali. I loro obiettivi principali, infatti, possono essere sintetizzati, da una parte, nella volontà di creare condizioni di parità per promuovere la crescita innovativa e competitiva, dall’altra, l’ideazione di uno spazio digitale sicuro, dove gli utenti e i loro diritti siano tutelati.

## **2.3. Data Breach**

### ***2.3.1. In cosa consiste***

Secondo l’Eurobarometro<sup>26</sup>, nel 2015 l’81% degli europei ha affermato di non sentirsi completamente in controllo dei propri dati personali *online*. Dati più recenti, forniti dal GPDP tramite un *customer privacy survey* pubblicato nel 2022, confermano che il 43% dei consumatori non si sente in grado di proteggere appieno la propria *privacy*.

Queste preoccupazioni sono state in concreto confermate dai 14 milioni di individui che nel 2018 sono stati derubati della loro identità via Internet.

---

<sup>26</sup> Insieme di sondaggi rivolti agli Stati membri dell’Unione europea e condotti dalla Commissione europea in merito a diverse questioni di attualità.

Possiamo definire questo accadimento come “*Data Breach*”, cioè la violazione di sicurezza dei dati personali che, accidentalmente o illecitamente, comporta la compromissione della riservatezza e dell’integrità delle informazioni.

Alcuni esempi di violazione possono ritrovarsi nell’acquisizione e divulgazione non autorizzata di dati protetti o nella loro perdita, distruzione o alterazione.

È chiaro che la questione della violazione dei dati personali apre un capitolo in merito alla fiducia degli utenti nei confronti delle istituzioni e delle modalità tramite cui i loro dati sono gestiti. Basti pensare che, secondo un’indagine della Commissione europea<sup>27</sup>, solo il 24% degli europei ha fede nelle società e nei servizi *online*.

Nonostante il caso del *Data Breach* rappresenti una questione importante per la comprensione della gestione della sicurezza via Internet, tale argomento è stato qui solamente accennato, in quanto esso meriterebbe di un separato approfondimento.

### **2.3.2. Quali sono le conseguenze e le misure**

Come espressamente definito dal GDPR, nel momento in cui dovesse verificarsi un caso di *Data Breach*, il titolare del trattamento è chiamato a notificare il fatto al Garante per la Protezione dei Dati Personali tramite apposita procedura telematica. Questo deve avvenire entro 72 ore dalla venuta a conoscenza della violazione, a meno che “*sia improbabile che la violazione dei dati personali comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche*”<sup>28</sup>.

In altre parole, devono essere rese note solo le violazioni che possono creare conseguenze sfavorevoli sugli interessati, causando danni sia materiali che immateriali.

Tutte le segnalazioni dopo le 72 ore devono essere accompagnate da una giustificazione del ritardo. È importante che, qualora la violazione riguardi più soggetti, il titolare del trattamento comunichi tempestivamente l’accaduto a tutti gli interessati.

Sono infine previste delle sanzioni di tipo monetario pari ad un ammontare massimo di 10 milioni di euro nel caso di persone fisiche o fino al 2% del fatturato annuo se si tratta di soggetti giuridici.

---

<sup>27</sup> Scheda informativa della Commissione Europea del gennaio 2016 sulla riforma della protezione dei dati dell’UE e i Big Data.

<sup>28</sup> Garante per la Protezione dei Dati Personali, (2023). *Data Breach – Violazione di dati personali* [online]. Disponibile su: <<https://www.garanteprivacy.it/data-breach>>, [Data di accesso: 05/08/2023].

## CAPITOLO 3: DATA PORTABILITY E STRUTTURA DI MERCATO

“*The company does not have better algorithms, [but] just more data*” afferma Peter Norvig, l'ex direttore dell'area ricerca di *Google*. La citazione rende chiaro, così come più volte menzionato, che l'impatto dei dati e la possibilità di trasferirli non hanno solo implicazioni per gli utenti, ma anche per le imprese, agendo sul mercato e sulla sua struttura.

È comunque vero che non in tutte le realtà economiche i dati rivestono la stessa importanza. Infatti, il fenomeno della “*datafication*”<sup>29</sup> non è lineare in tutti i settori ed è proprio per questo motivo che l'analisi del grado di rilevanza dei dati all'interno di un'impresa permette di capire il livello di competitività e le implicazioni che essi determinano.

A titolo esplicativo, si può far riferimento a mercati in cui l'utilizzo dei dati è limitato al contributo che essi danno in termini di *input* o, al contrario, a situazioni in cui incidono in maniera rilevante nel rapporto tra l'utente e il fornitore; oppure, ancora, in cui sono essenziali nella definizione di un processo di personalizzazione.

In ogni caso, l'utilizzo della portabilità dei dati come elemento di mercato crea la necessità di individuare dei *trade-off* tra aspetti spesso contrastanti tra loro.

Situazioni ugualmente desiderabili, ma spesso opposte si ritrovano, ad esempio, nella volontà di implementare l'innovazione e la competizione, ma senza compromettere la *privacy*; promuovere l'interoperabilità tra servizi, ma non imporre loro standard di adesione troppo stringenti; incentivare la diffusione di informazioni tra *competitors*, evitando di eliminare la concorrenza tra gli stessi.

È infine utile premettere che, nonostante le questioni affrontate interessino inevitabilmente anche la parte giuridica della tematica, il capitolo si limiterà alla formulazione di ipotesi prettamente economiche.

### 3.1. Costi di *switching* e barriere all'entrata

Il passaggio da un servizio ad un altro implica il sostenimento di numerosi costi, in particolare dei cosiddetti costi di *switching*<sup>30</sup>. La loro valutazione, congiuntamente ai possibili benefici derivanti dall'ipotesi di un cambiamento, è imprescindibile per prendere qualsiasi tipo di

---

<sup>29</sup>AGCOM, 2017. *Indagine conoscitiva sui Big Data* [online], p. 71. Disponibile su: <[https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/IC\\_Big%20data\\_imp.pdf](https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/IC_Big%20data_imp.pdf)>, [Data di accesso: 19/07/2023].

<sup>30</sup> Rimando a nota 20, pagina 10.

decisione personale o imprenditoriale, tanto più se in riferimento ad un trasferimento di servizio.

In questo contesto, la presenza di alti *switching costs* produce, come prima conseguenza, situazioni di *lock-in*. Il termine include tutte le situazioni “di blocco” in cui un agente o un’impresa è intrappolato in un equilibrio economico dal quale risulta molto difficoltoso uscire.<sup>31</sup>

In particolare, i casi di *lock-in* si verificano ogni qualvolta i costi di *switching* sono maggiori dei benefici, anche se il passaggio ad un altro fornitore risulterebbe essere più vantaggioso ed efficiente.

Un accenno letterario all’argomento è ritrovabile nel contributo dell’economista e professore di Oxford Paul Klemperer (1987b)<sup>32</sup>, il quale presenta un modello che dimostra come i costi di *switching* possano ridurre la concorrenza del mercato. In estrema sintesi, si afferma che i costi derivanti da un possibile cambio di fornitore costringono i consumatori a utilizzare i servizi inizialmente scelti.

Tuttavia, non esistono solo spese legate alla chiusura di un *account* o all’apprendimento di una nuova piattaforma, ma anche dei costi di cambio cosiddetti “artificiali”, poiché creati direttamente dalle aziende per favorire la continua adesione ai loro prodotti, a discapito di una possibile sostituzione. Due esempi sono i buoni per acquisti o i *flyer*.

Nel modello proposto da Klemperer, egli dimostra che un’azienda è incentivata ad aumentare i prezzi nella fase di maturità del mercato, piuttosto che nella fase di iniziale sviluppo. Questo perché l’obiettivo è presentare delle offerte competitive che permettano di creare una buona *user-base* e, solo in seguito, innalzare i costi di *switching*, così da sedimentare i clienti già esistenti, piuttosto che attrarne di nuovi.

La portabilità dei dati ha, proprio tra i principali obiettivi ed inevitabili conseguenze, la riduzione di tali situazioni di blocco. È importante premettere che l’importanza della portabilità emerge per lo più nell’ambito della fornitura di servizi, e conseguentemente nel passaggio tra essi, in quanto trattasi prettamente di dati “immateriali”. La facoltà di trasferire liberamente le proprie informazioni contribuisce alla riduzione degli ostacoli che interferiscono tra gli utenti

---

<sup>31</sup> Treccani, Dizionario di Economia e Finanza (2012). *Lock-in* [online]. Disponibile su: <[https://www.treccani.it/enciclopedia/lock-in\\_\(Dizionario-di-Economia-e-Finanza\)/#:~:text=Fenomeno%20che%20si%20verifica%20quando,disponibili%20alternative%20potenzialmente%20pi%C3%B9%20efficienti](https://www.treccani.it/enciclopedia/lock-in_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/#:~:text=Fenomeno%20che%20si%20verifica%20quando,disponibili%20alternative%20potenzialmente%20pi%C3%B9%20efficienti)>, [Data di accesso: 02/08/2023]

<sup>32</sup> Klemperer, P., 1987b. *The competitiveness of markets with switching costs*. Vol. 18. The RAND Journal of Economics, p. 138-150.

e la decisione di spostarsi da un servizio ad un altro, così da rendere più facile, anche per le aziende, la *chance* di incrementare la propria clientela o di inserirsi in un nuovo mercato.

È inoltre importante sottolineare che tra gli *switching costs* rientrano diverse tipologie di costi che possono incidere, più o meno fortemente, in questo tentativo di limitazione.

In particolare, per gli utenti, oltre agli eventuali costi monetari, come le commissioni di chiusura del servizio, sono inclusi anche tutti i costi psicologici derivanti dalla rottura del legame con il *brand*, il costo-opportunità in termini di tempo usato e investito per apprendere il funzionamento ed i costi legati all'incertezza del passaggio ad un'alternativa sconosciuta.

Si ritiene inoltre significativo aggiungere che, tanti più dati un utente possiede e condivide in una piattaforma, tanto più difficile sarà per lui sostituirla. Ma, è anche in questo caso che la portabilità dei dati permette di ovviare il problema tramite la possibilità del “*multi-homing*”: il trasferimento dei dati non esclude l'utilizzo degli attuali fornitori di servizi, anzi, ne permette l'uso simultaneo.

In tale contesto, non è solo la quantità dei dati ad incidere nella decisione di trasferimento di servizio, ma anche il numero di persone che lo utilizzano. Trattasi dei c.d. “effetti di rete”, i quali svolgono un ruolo non indifferente: maggiore il numero di utenti che si avvalgono di quel servizio, maggiori saranno l'utilità e il valore aggiunto al servizio stesso. Di conseguenza, tante più persone utilizzano un OPS, tanto più difficile sarà rinunciarvi, perché l'offerta di interconnessioni e servizi permette agli utenti di trarne grande beneficio.

Per le imprese, questo non è solo sinonimo di una buona *user-base*, ma significa anche tanti più dati a disposizione e, quindi, l'ampliamento delle opportunità di sfruttamento delle informazioni.

Ad ogni modo, gli effetti di rete permettono anche il raggiungimento di una massa critica<sup>33</sup> di utenti, dopo la quale risulta complicato per le *new entry* del mercato attirare il numero sufficiente di utenti per poter competere in modo attivo.

La forte relazione tra *network effects* e costi di *switching* viene confermata anche dal lavoro di Keser, Suleymanova e Wey (2011)<sup>34</sup> i quali, tramite un modello della teoria dei giochi chiamato

---

<sup>33</sup> Numero minimo di users utilizzando un servizio affinché questo raggiunga un livello di valore tale da generare profitti ed effetti positivi.

<sup>34</sup> KESER C., SULEYMANOVA I., WEY C., 2011. *Technology Adoption in Markets with Network Effects: Theory and Experimental Evidence* [online]. Düsseldorf, Germany: Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Department of Economics, Düsseldorf Institute for Competition Economics, p. 1–36. Disponibile su: <<https://dnb.info/1016592183/34>>, [Data di accesso: 04/08/2023].

*adoption game*<sup>35</sup>, dimostrano come i consumatori tendano a preferire i servizi che hanno i maggiori effetti di rete.

Basti pensare all'influenza che *Apple* esercita come ecosistema digitale integrato di diversi servizi, quali *iPhone*, *iPad*, *Mac*. Gli utenti che comprano prodotti e servizi *Apple* non hanno incentivi a passare a sistemi quali *Android* o *Windows*, poiché non sarebbero in grado di beneficiare di tutte le possibilità che *Apple* offre nelle sue stesse piattaforme, ma anzi, andrebbero incontro ad elevati costi di *switching*.

È quindi possibile affermare che la combinazione di alti costi di *switching*, effetti di rete, capacità di controllo delle risorse e reputazione del *brand*, può determinare alte barriere all'entrata<sup>36</sup> e, quindi, aumentare il potere di mercato in mano alle aziende già operanti, limitando di conseguenza l'ingresso di nuovi *competitors*.

Dunque, è proprio in questo contesto che la portabilità dei dati si inserisce come concreta, seppur parziale, soluzione alla presenza di *switching costs*, poiché la sua applicazione contribuisce all'agevolazione del passaggio da un *provider* all'altro, facilitando gli spostamenti tra servizi, senza rinunciare alle proprie personalizzazioni e preferenze. Di conseguenza, limita il controllo esclusivo dei dati e incentiva all'innovazione, promuovendo la concorrenza e abbassando le barriere all'entrata.

Da un punto di vista più teorico, l'articolo proposto dalla società *Frontier Economics*, "*Data portability – an effective competition tool?*"<sup>37</sup> suggerisce che le più alte barriere esistenti sono quelle che la teoria economica spesso non considera, ovvero quelle derivanti dalla natura imperfetta dell'essere umano. Infatti, secondo il pensiero classico, i consumatori sono razionali e agiscono in un'ottica di ottimizzazione del benessere. Tuttavia, essi possono soffrire di alcuni *bias*<sup>38</sup>, che possono indurre gli agenti a prendere decisioni non completamente oggettive o non accuratamente valutate, tra cui:

- *Time inconsistency*: i costi in termini di tempo e impegno potrebbero essere considerati troppo alti rispetto ai benefici che si potrebbero trarre. Ad esempio, le informazioni e i dati richiesti da una piattaforma potrebbero essere troppi e l'utente potrebbe perdere interesse a causa della lunghezza e della complessità del completamento dell'iter.

---

<sup>35</sup> Modello teorico utilizzato per spiegare l'adozione di determinati comportamenti o tecnologie in un contesto economico.

<sup>36</sup> Impedimenti economici che rendono difficile l'ingresso di nuove aziende in un mercato.

<sup>37</sup> FRONTIER ECONOMICS, 2021. *Data portability – an effective competition tool?* Disponibile su: <<https://www.frontier-economics.com/uk/en/news-and-articles/articles/article-i8606-data-portability-an-effective-competition-tool/>>, [Data di accesso: 10/08/2023].

<sup>38</sup> Condotte e preferenze tendenzialmente non razionali che influenzano le scelte di acquisto e consumo degli agenti economici.

- *Regret aversion*: gli agenti economici tendono ad evitare decisioni che potrebbero causare svantaggi o rimpianti in futuro, preferendo alternative più familiari e sicure a nuove opzioni, anche se queste potrebbero rivelarsi più efficienti. Questo può essere confermato dalla tendenza a rimanere in piattaforme conosciute piuttosto che spostarsi a nuovi servizi.
  - *Endowment effect*: i consumatori si legano inevitabilmente alla proprietà o allo *status quo* scaturenti dagli oggetti che posseggono, tanto da diventare riluttanti nel cederli.
- In questo caso, i dati personali rappresentano l'esempio perfetto di informazioni che spesso si è esitanti a concedere.

Infine, in maniera opposta rispetto a quanto sopradetto, bassi *switching costs*, condivisione delle informazioni tra le piattaforme e generazione di nuova conoscenza, possono ridurre le barriere all'entrata e stimolare la competizione, come vedremo nel prossimo paragrafo.

### 3.2. Interoperabilità e competizione

Come anticipato nel primo capitolo, l'interoperabilità rappresenta uno degli elementi costitutivi della portabilità dei dati e, anzi, può essere definito il fondamentale ingrediente per la sua implementazione. Infatti, come indicato da un *discussion paper* pubblicato dall'università di Yale, l'interoperabilità è un vero e proprio “*super tool*”<sup>39</sup>.

Essa permette la relazione tra due piattaforme, ma è anche vero che richiede l'adesione a particolari standard, che non sempre sono comuni a tutti i sistemi.

Inoltre, come già detto, il GDPR non fa riferimento a specifici formati da utilizzare, quindi spesso gli utenti si trovano impossibilitati a riusare i loro dati a causa della mancanza di uniformità tra piattaforme. Questa necessaria adesione rappresenta una concreta barriera all'entrata, poiché vincola al sostenimento di costi di conformità e compatibilità alle richieste tecniche.

Una diversa opinione è quella sviluppata dal CONSOB nella pubblicazione in merito al Fintech (2018)<sup>40</sup> dove si sostiene che l'adozione di modelli e protocolli standardizzati elimini, o perlomeno riduca, i relativi costi di adesione non solo tra piattaforme, ma tra Paesi stessi. Si afferma che l'interoperabilità emargini il problema principale dei mercati *data-driven*, ovvero

---

<sup>39</sup> FLETCHER A., et al., 2021. *Equitable Interoperability: The 'Super Tool' of Digital Platform Governance* [online], Yale: Yale University. Disponibile su: <<https://research-portal.uea.ac.uk/en/publications/equitable-interoperability-the-super-tool-of-digital-platform-gov>>, [Data di accesso: 10/08/2023]

<sup>40</sup> CONSOB, (2018). *Quaderni Fintech: Considerazioni su alcuni profili civilistici e penalistici, le soluzioni del diritto vigente ai rischi per la clientela e gli operatori*, p. 35, [online]. Disponibile su: <[https://www.consob.it/documents/1912911/1933915/FinTech\\_2.pdf/76fa21b7-034f-88d5-7d66-097f361db62a](https://www.consob.it/documents/1912911/1933915/FinTech_2.pdf/76fa21b7-034f-88d5-7d66-097f361db62a)>, [Data di accesso: 28/07/2023].

la concentrazione del potere di mercato in poche e grandi aziende tecnologiche. Tale problematica, denominata “*snowball effect*”, si verifica quando, in presenza di grandi e potenti imprese, esse sono in grado di offrire una qualità e quantità tale di servizi che le piccole imprese vengono via via marginalizzate.

In ogni caso, nell’eventualità in cui l’adesione agli standard sia rispettata, l’interoperabilità è un grande stimolo alla competizione: “trasportare” dei dati significa letteralmente portare al di là informazioni che in un primo momento erano depositate presso un altro fornitore.

Ma se la possibilità di esportare dati crea opportunità di competitività, fa nascere anche questioni in merito alla proprietà di quegli stessi dati.

Prendiamo come esempio la nascita di un’applicazione per la valutazione di alberghi e bed&breakfast che utilizza i dati importati dagli utenti in merito a recensioni, foto e prezzi dalla già nota *TripAdvisor*.

A chi appartengono quei dati? *TripAdvisor* può far valere dei diritti legittimi nei confronti dei dati da lei esportati?

Non è una questione di facile risoluzione, soprattutto perché in alcuni casi i dati potrebbero essere bloccati da condizioni di *know-how* riservato o legato a segreti aziendali.

Il diritto di lasciar esportare dati personali fa perdere a quelle informazioni la loro caratteristica fondamentale, cioè la riservatezza. Tanti più dati e informazioni vengono lasciati come accessibili, tanto più sono capaci di influenzare l’operato degli algoritmi altrui.

Il dibattito si sposta poi su quanto concretamente di quel *know-how* sia giusto condividere: è meglio mantenerlo in azienda o renderlo accessibile per non immobilizzare una risorsa fondamentale per lo sviluppo dell’economia digitale?

Tuttavia, come insegna la storia, esiste una sottile lama tra quella che è la diffusione di dati a scopo di ricerca e la loro divulgazione per fini impropri. Basti guardare al recente 2018, quando *Facebook* e *Cambridge Analytica*<sup>41</sup> finirono sotto i riflettori mondiali a causa di uno scandalo originatosi da un’attività di raccolta e uso illecito di dati personali. Tramite un’applicazione chiamata “*Thisisyourdigitallife*”, alla quale si poteva facilmente accedere tramite il proprio profilo *Facebook*, gli utenti erano in grado di creare profili psicologici e previsionali, basati sulle loro attività *online*. La vicenda scatenò grandi preoccupazioni in merito alla possibilità di *Facebook* di concedere l’accesso non consentito a informazioni sensibili.

---

<sup>41</sup> Fondata nel 2013 da Robert Mercer, Cambridge Analytica è specializzata nel raccogliere enormi quantità di dati dai social network ai fini di creare profili informativi di ogni singolo utente.



Date le premesse, non è possibile, quindi, giungere ad una certa risoluzione della problematica, ma è possibile affermare che l'unica risposta certa a questi quesiti è che la portabilità dei dati crea, inevitabilmente, apertura concorrenziale tra i mercati: se da un lato gli utenti possono spostarsi con più facilità e quindi scegliere tra più servizi, le imprese sono più esposte a maggiori *competitors*.

È anche vero che l'inserimento di una nuova impresa non è così immediato, poiché comporta il sostenimento di costi maggiori di adattamento all'ambiente e alle normative rispetto ad un *incumbent*, già presente nel mercato.

Inoltre, come afferma l'indagine sui Big Data dell'AGCOM<sup>42</sup>, l'ecosistema attuale di Internet vede spesso casi di “*winner take all*”, che si concretizzano nella presenza di grandi operatori, quali *Google*, che causa la loro dimensione, detengono la completa proprietà di alcuni servizi, senza essere soggetti ad alcun tipo di pressione competitiva.

In conclusione, possiamo utilizzare il contributo dell'OCSE nell'articolo “*Mapping data portability initiatives, opportunities and challenges*”<sup>43</sup> nel riassumere i principali benefici derivanti dalla combinazione tra portabilità e interoperabilità:

- Riduzione delle barriere all'entrata per le aziende
- Riduzione degli *switching costs* per gli utenti
- Riduzione delle asimmetrie informative a favore di un maggiore flusso informativo
- Possibilità del *multi-homing*

### **3.3. Innovazione e personalizzazione**

Come intuibile dal precedente paragrafo, l'interoperabilità e la conseguente diffusione dei dati possono avere due possibili e antitetici effetti:

- a. Lo sviluppo di prodotti e servizi simili a quelli offerti dall'originale titolare
- b. L'incentivo a spinte innovative grazie alla maggiore disponibilità di dati

Nel primo caso, un'offerta di prodotti e servizi affini non sempre è sinonimo di esternalità positiva. Infatti, se da un lato, per i consumatori, una ampia scelta di servizi analoghi può essere sinonimo di ricerca e scelta consapevole, dall'altra, le imprese possono incorrere in

---

<sup>42</sup> AGCOM, 2017. *Indagine conoscitiva sui Big Data* [online], p. 76. Disponibile su: <[https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/IC\\_Big%20data\\_imp.pdf](https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/IC_Big%20data_imp.pdf)>, [Data di accesso: 19/07/2023].

<sup>43</sup> OCSE, 2021. *Mapping data portability initiatives, opportunities and challenges* [online]. Disponibile su: <<https://www.oecd.org/publications/mapping-data-portability-initiatives-opportunities-and-challenges-a6edfab2-en.htm>>, [Data di accesso: 25/07/2023].

problematiche legate al calo del possibile vantaggio competitivo originariamente innescato da (quella che ormai era) un'innovazione.

È comunque bene segnalare la possibilità che la volontà di cambiare OPS per passare ad altre offerte risulti affievolita, soprattutto in concomitanza con l'ipotesi che l'intensità del rapporto con la piattaforma attuale sia elemento di attrito per il non-passaggio (in ipotesi di esclusione momentanea della possibilità di *multi-homing*).

Nel secondo caso, invece, l'innovazione può essere relativa solo a nuovi prodotti e servizi, oppure può estendersi fino all'espansione o alla creazione di mercati.

È certamente vero che l'innovazione è incentivata dallo scambio e dal flusso di informazioni, ma anche dal grado di competitività del settore: maggiore competizione implica maggiore scelta per il consumatore e, quindi, stimoli ad offrire il migliore servizio possibile, incoraggiando la ricerca e lo sviluppo di soluzioni sempre nuove.

Per contro, è altrettanto vero che non è solo la disponibilità di dati a rendere un'impresa propensa all'innovazione, quanto più la sua capacità di sviluppare algoritmi e sistemi informatici in grado di sfruttare al meglio quei dati.

A sostegno di questa teoria, secondo cui una concorrenza più forte a livello di analisi dei dati sembra molto più auspicabile rispetto ad una concorrenza limitata alla raccolta, si riporta la contribuzione dell'articolo proposto dal CERRE – *Centre on Regulation in Europe*.<sup>44</sup>

Nel *paper* i dati sono definiti come “*non-rival*” (non rivali), nel senso che possono essere raccolti, condivisi e utilizzati da diverse entità allo stesso tempo. Tuttavia, non tutti sono capaci di raccogliere la stessa tipologia di dati. Si pensi, ad esempio, alle informazioni scientifiche che richiedono particolari sistemi o modalità, spesso implementabili solo dalle aziende operanti su larga scala, capaci di accumulare effettivamente rilevanti campioni. Lo stesso *Google*, come registrato dalla Commissione europea<sup>45</sup>, nel 2016 deteneva una quota di mercato maggiore del 90% rispetto alla media del mercato dei motori di ricerca.

---

<sup>44</sup> KRÄMER J., SENELLART P., DE STREEL A., 2020. *Making data portability more effective for the digital* [online]. CERRE. Disponibile su: <<https://cerre.eu/publications/report-making-data-portability-more-effective-digital-economy/>>, [Data di accesso: 12/08/2023].

<sup>45</sup> Commissione europea, 2019. *Antitrust: Commission fines Google 1,49 billion for abusive practices in online advertising* [online]. Disponibile su: <[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_19\\_1770](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_1770)>, [Data di accesso: 25/07/2023].

Questa evidenza empirica, quindi, si scontra con quanto affermato inizialmente in merito alla non rivalità dei dati: se solo poche sono le grandi aziende in grado di tracciare efficacemente le attività degli utenti, allora il mercato si rivela essere molto concentrato.

Per di più, il valore economico dei dati dipende anche da quante altre aziende hanno accesso agli stessi dati, o più precisamente, possono derivarne le stesse inferenze ed elaborazioni.

Infatti, l'articolo sottolinea che, una volta che un consumatore genera dei dati utilizzando un servizio a sua disposizione, cedere poi quegli stessi dati ad un'altra piattaforma non crea problematiche di "prezzo", perché non esistono costi opportunità.

La citazione del documentario "Se non stai pagando per il prodotto, allora il prodotto sei tu" (*"The Social Dilemma"*, 2020)<sup>46</sup> rende ben chiaro di cosa si sta parlando: l'apparente gratuità di alcuni servizi, in primis dei *social network*, viene in realtà ripagata dalla concessione che ogni utente rilascia in merito a dati, informazioni, preferenze e comportamenti. Questi vengono raccolti ed analizzati, in particolare per la profilazione e vendita di annunci pubblicitari specifici.

Ritornando alla precedente discussione, in merito alla messa a disposizione dei propri dati a costo zero, è possibile affermare che, in aggiunta, nell'ipotesi in cui detta condivisione si realizzi senza conflitti e non comporti con sé costi di transazione, alla fine le aziende possiederanno insiemi identici di dati.

Analizzando la questione da questo punto di vista, quindi, non ci sarebbero incentivi a raccogliere dati per primi, perché si potrebbero risparmiare risorse e tempo, considerando che poi tutti avrebbero accesso agli stessi *dataset*.

Tuttavia, man mano che i dati grezzi diventano sempre di più, è probabile che l'attenzione si sposti maggiormente dalla raccolta all'analisi, stimolando l'innovazione piuttosto che soffocarla.

Inoltre, gli studi e le ricerche sui dati creano l'opportunità di realizzare una profilazione specifica degli utenti, con la conseguente possibilità di delineare prodotti personalizzati. Queste strategie sono tipiche delle imprese in cui i dati sono imprescindibili nella realizzazione del servizio o prodotto, come nel caso delle aziende di pubblicità.

Ma anche i sistemi, le applicazioni, i social che utilizziamo tutti i giorni sfruttano i nostri dati per offrirci servizi di personalizzazione.

La personalizzazione riduce i costi di ricerca perché trae vantaggio dai dati personali in possesso della piattaforma, ma al contempo si creano problematiche sotto il profilo della *privacy*.

---

<sup>46</sup> The Social Dilemma, 2020. Documentario. Diretto da Jeff Orlowski. Netflix.

Un esempio concreto di come l'interoperabilità e la portabilità dei dati partecipano all'innovazione è ritrovabile nell'*Internet of Things*, già trattato nel capitolo introduttivo di questo lavoro, e nella creazione dei cosiddetti *Open Source Software*<sup>47</sup>. Questi ultimi racchiudono un insieme di progetti, prodotti e iniziative che promuovono la partecipazione collaborativa, la trasparenza e lo sviluppo comunitario dei sistemi informatici.

A contrasto con tutto quello appena affermato, il pensiero economico teorizza una relazione inversa tra incentivi ad innovare e concorrenza.

Le teorie dei premi Nobel Kenneth Arrow e John Hicks in merito all'economia del benessere, definiscono che in un mercato monopolistico, dove le barriere all'entrata sono già ben elevate, gli incentivi all'innovazione sono molto bassi a causa della struttura del mercato stesso, caratterizzata dall'assenza di possibilità di competitività.

Tuttavia, secondo la visione schumpeteriana<sup>48</sup>, nemmeno in mercati con elevata concorrenza esistono alti livelli di innovazione, poiché spesso le imprese non hanno le dimensioni per supportarle e le novità sono subito soggette a competizione.

### **3.4. Sicurezza e *privacy***

È facile intuire che la sicurezza e la protezione dei dati sono dei requisiti fondamentali per un buon rapporto fornitore-cliente, ma sono anche dei costi che è concretamente necessario sostenere, sia dal punto di vista delle imprese che degli utenti.

La portabilità è un incentivo a collezionare dati, ma comporta, tra le sue conseguenze, delle problematiche in merito alle fonti e agli usi derivanti dalla loro raccolta.

Lo stesso GDPR regola che l'acquisizione, il trasferimento e l'utilizzo dei dati devono avvenire solo previo consenso scritto dell'interessato, ma è chiaro che di fronte ad una raccolta massiva non è sempre facile identificare a priori gli scopi per cui tali dati verranno utilizzati. Inoltre, maggiori sono le informazioni, maggiori sono le attenzioni da porre nei confronti della loro gestione, perché più alta è anche la probabilità di incorrere in violazioni.

Date le premesse, situazioni di abuso ed eccessiva dominanza da parte di alcune imprese non sarebbero un'ipotesi utopica, rendendo quindi opportuno definire dei *benchmark* in merito a soglie limite per il trasferimento e l'utilizzo dei dati personali.

---

<sup>47</sup> Open source, 2023, [online]. Disponibile su: <<https://opensource.com/resources/what-open-source>>, [Data di accesso: 29/07/2023].

<sup>48</sup> Di Joseph Schumpeter, tra i maggiori esponenti della teoria economica e ricordato per le sue contribuzioni in merito al tema dello sviluppo e delle innovazioni.

A maggior ragione, riprendendo le considerazioni precedentemente sviluppate, un *free flow* di dati tra imprese e settori è accompagnato dalla necessità di un'alta sicurezza digitale.

Da un punto di vista opposto ma complementare, la portabilità dei dati può rappresentare una modalità di protezione contro la perdita o l'indisponibilità dei dati personali in caso di cessazione dell'attività di un fornitore.

Ciò di cui si necessita è quindi un'attività sinergica tra gli strumenti di *privacy* e gli strumenti volti alla tutela del benessere del consumatore, poiché di fatto, a parità di prodotto offerto, una maggiore *privacy* rende quello stesso prodotto, di qualità superiore.

Si può quindi affermare che, se accompagnata da una solida e convincente politica di *privacy*, il diritto alla portabilità potrebbe facilitare i flussi di dati e aumentare la fiducia nei consumatori, incoraggiando anche la loro disponibilità a fornire più informazioni.

Ciononostante, è necessario considerare anche la responsabilità degli utenti, soprattutto in merito all'importanza e all'attenzione nel compiere scelte consapevoli e aggiornate in merito allo *sharing* delle informazioni personali.

Sarebbe dunque auspicabile che, per supportare la conoscenza e la corretta applicazione del diritto alla portabilità si promuovessero campagne di sensibilizzazione dell'argomento, ponendo particolare rilevanza sulla questione sicurezza.

Nella discussione di questa tematica è bene fare riferimento all'apporto letterario di Michael Wohlfart (2017)<sup>49</sup>, il quale ha analizzato le implicazioni della portabilità dei dati sul benessere dei consumatori.

Le sue conclusioni, derivate dall'applicazione di un modello di teoria dei giochi, affermano che non sempre il diritto alla portabilità produce *surplus* per i consumatori. Nel *paper*, l'analisi proposta si sviluppa a partire dall'assunzione che due piattaforme generino ricavi principalmente dai dati loro forniti dagli utenti attivi. In altre parole, le informazioni possedute si convertono in entrate. È quindi facile comprendere che un alto numero di dati è sinonimo di un alto profitto per il *provider* del servizio.

Per gli utenti, invece, rivelare i propri dati comporta costi, sia in termini di tempo e sforzo sia in termini di sicurezza personale, creando una "*disutility*".

Quando la disutilità si rivela essere considerevole, gli *users* potrebbero trovare vantaggio a spostarsi a un'altra piattaforma. Tuttavia, questo passaggio potrebbe essere ostacolato da

---

<sup>49</sup>WOHLFART, M., 2017. *Data Portability on the Internet: An Economic Analysis* [online], 28th European Regional Conference of the International Telecommunications Society. Disponibile su: <<https://www.econstor.eu/bitstream/10419/169506/1/Wohlfarth.pdf>>, [Data di accesso: 12/08/2023].

situazioni di *lock-in* e quindi, l'adesione forzata a determinati *provider* potrebbe voler costringere i consumatori a fornire maggiori dati, a discapito della protezione della loro *privacy*. Pertanto, dato che l'obiettivo etico di protezione degli utenti spesso si scontra con la volontà di profitto, allora la decisione di far valere in tutti gli ambiti la portabilità dei dati è molto più complessa di quanto sembri.

Infine, è bene concludere sottolineando che l'attenzione alla sicurezza digitale non assicura solo un corretto rispetto delle normative, ma giova anche all'immagine dell'impresa stessa. Difatti, avere politiche chiare in merito alla gestione della *privacy*, permette di accrescere la reputazione come azienda responsabile, stimolare la fiducia nel marchio e migliorare l'esperienza dell'utente.

### **3.5. Altre considerazioni**

Separate considerazioni possono essere formulate in merito ad un secondo elemento costitutivo accennato nel primo capitolo: la trasparenza.

Una sua leale applicazione all'interno del processo di vendita permette al consumatore di ottenere accurate informazioni in merito ai servizi proposti, rinforzando così la sua consapevolezza e facilitando una più preparata comparazione tra le offerte alternative.

Tuttavia, è necessario bilanciare questa trasparenza con la protezione delle strategie di prezzo delle imprese, al fine di evitare un allineamento dei prezzi e una riduzione della competitività nel mercato, dato che la diffusione di informazioni riguardanti le offerte potrebbe compromettere la loro posizione strategica.

Un'altra riflessione di particolare rilievo è quella che viene proposta in dottrina in riferimento all'applicazione di un principio di equità per la raccolta dei dati.

Essendo tali dati "personali", ma utilizzati dalle imprese per generare valore economico, gli utenti potrebbero essere legittimati a richiedere un compenso proporzionale alla misura in cui i loro dati siano utili al raggiungimento di un profitto.

Il principio di equità si concretizzerebbe sia nella possibilità di ricevere una somma monetaria sia nella richiesta di servizi più efficienti e personalizzati.

D'altro canto, risulta molto complesso definire un vero e proprio mercato di scambio per i dati personali, perché è difficile attribuire loro una quantificazione monetaria, anche se la precedente discussione sul *social dilemma* suggerisce che non sempre le informazioni non sono definite tramite valore economico.

Infine, si potrebbe correre il grande rischio per cui la definizione di informazioni personali come proprietà da essere concessa o venduta possa indurre le persone a barattare i loro diritti alla

*privacy* per pochissimo valore. D'altra parte, questo parzialmente già succede: la mancata lettura degli avvisi di *privacy*, l'accettazione dei *cookies* nei siti Internet e la generale scarsa attenzione posta nei confronti della sicurezza online, sono solo alcuni esempi della negligenza che spesso contraddistingue gli utenti che navigano nel *web*.

In ogni caso, la discussione è ancora agli albori della sua origine, perché risulta particolarmente complesso definire un compenso personale monetario proporzionato alla fornitura di dati.

## OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

### Le sfide del futuro

Tra le aspirazioni del futuro per la costruzione di un ambiente *open data* orientato alla condivisione e alla promozione della portabilità dei dati, è importante nominare due progetti dell'Unione Europea, di seguito brevemente introdotti, congiuntamente ad un accenno ad altri aspetti emergenti.

#### ○ *European Open Science Cloud*

L'*European Open Science Cloud* (EOSC) è un'iniziativa promossa dalla Commissione europea per creare uno spazio multidisciplinare aperto per la condivisione e la conservazione di dati, informazioni e risultati ai fini di ricerca, innovazione e istruzione.

La sua implementazione si concretizzerà:

- In un accesso *seamless*;
- In un riutilizzo affidabile delle informazioni prodotte;
- Nel rispetto del *FAIR management*, basato sui principi di *Findability* (Reperibilità), *Accessibility* (Accessibilità), *Interoperability* (Interoperabilità) e *Reusability* (Riusabilità).

L'EOSC ha gettato le sue basi già nel 2015 e vanta più di trecentoquaranta mila strumenti informatici, duecento mila dati e trecento *content providers*<sup>50</sup>.

Tuttavia, data la sua ancora non completa e definitiva costituzione, rientra comunque negli obiettivi dell'agenda politica 2022-2024 del SER.<sup>51</sup>

#### ○ *DTP*

Il "*Data Transfer Project*" (DTP) nasce dalla collaborazione tra *Apple, Facebook, Google, Microsoft* e *Twitter* (ora *X*) e ha come obiettivo quello di definire un "*open-space source, service to service data portability platform so that all individuals across the web could easily move their data between online service providers whenever they want*".<sup>52</sup>

L'iniziativa è stata lanciata nel 2018 e nonostante tutte le cinque società siano nominalmente coinvolte, *Google* ne è il principale contribuente.

---

<sup>50</sup> Figure che forniscono e producono dati e contenuti al *web*.

<sup>51</sup> Spazio Europeo della Ricerca, è il progetto europeo intenzionato a promuovere l'integrazione e la cooperazione per la ricerca e l'innovazione tra Paesi dell'Unione europea.

<sup>52</sup> HONDAGNEU-MESSNER, S. 2021. *Data portability: a guide and a roadmap*. Newark: Rutgers University School of Law, p. 245.



Il suo utilizzo è ad ogni modo ancora minimo, poiché il progetto è ancora in fase di sviluppo e non può essere considerato nella sua versione definitiva.

Il DTP permette sia lo scambio di dati in maniera diretta sia tramite una terza parte, che funge da intermediario. Attualmente, l'applicazione viene usata principalmente per il trasferimento massivo dei dati da una piattaforma all'altra.

#### ○ **Miglioramenti e nuovi ambiti**

L'impatto della trasformazione digitale impatta anche sull'adozione di sistemi di analisi sempre più innovativi che apportano importanti vantaggi alle imprese, soprattutto dal punto di vista dell'efficienza operativa. Secondo *Forrester Research*<sup>53</sup>, circa l'80% delle imprese investe attualmente in sistemi di analisi predittiva.

Ad affiancarli e gestirli, nascono anche nuove figure lavorative, tra cui:

- *Data Aggregators*: raccolgono e organizzano dati interni ed esterni all'azienda, in modo che possano essere impiegati per il miglioramento del *business* aziendale.
- *Data Enrichers*: puliscono, completano e correggono i dati grezzi.
- *Predictive Modelers*: realizzano analisi e valutazioni sui dati mediante algoritmi, costruendo modelli predittivi.

Infine, nuovi intermediari come i *Personal Data Stores* o i *Personal Information Management System* contribuiscono all'agevolazione della gestione delle informazioni. Entrambi sono servizi, sia *online* sia locali, che consentono di conservare e gestire i dati personali all'interno di sistemi di archiviazione sicuri e strutturati.

#### ○ **Prospettive di crescita nell'utilizzo**

È chiaro che i dati fanno ormai parte della realtà sociale ed economica dei nostri giorni, così come è evidente che la loro importanza e il loro utilizzo non faranno altro che aumentare esponenzialmente nel corso degli anni avvenire.

In particolare, il grafico qui sotto riportato descrive la crescita inarrestabile del volume dei dati, espressi in ZB (*zettabyte*<sup>54</sup>), creati nel mondo. Le previsioni, realizzate nel 2017, mostrano che nel 2025 il volume dei dati sarà pari a 163 ZB.

---

<sup>53</sup> Commissione europea, 2023. *Una strategia europea per i dati* [online]. Disponibile su: <<https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/strategy-data>>, [Data di accesso: 31/07/2023].

<sup>54</sup> 1 ZB = 1 trilione di *gigabyte*.




Figura 1: “La crescita dei dati”

Fonte: AGCOM, 2017. *Indagine conoscitiva sui Big Data [online]*, p. 6. Disponibile su: <[https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/IC\\_Big%20data\\_imp.pdf](https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/IC_Big%20data_imp.pdf)>, [Data di accesso: 19/07/2023].

Dal canto suo, anche la Commissione europea prevede che il numero totale dei dati crescerà del 530% entro il 2025 rispetto al 2018.<sup>55</sup>

Ciononostante, sarebbe limitante analizzare le prospettive di crescita da un punto di vista prettamente numerico. Anche a livello analitico è possibile fare delle previsioni in merito all’impatto dei dati nel futuro prossimo.

In particolare, le principali preoccupazioni del futuro saranno la *privacy* e la sicurezza.

Questo perché è presumibile che le organizzazioni saranno chiamate a gestire un maggiore controllo circa la gestione etica dei dati dei consumatori. Data la sempre più diffusa tendenza culturale all’attenzione alle autorizzazioni prestate ai siti e alle applicazioni, ci si aspettano integrazioni normative più severe e requisiti di conformità più rigidi.

Inoltre, a mano a mano che l’Intelligenza Artificiale si farà strada nell’analisi dei *Big Data*, l’implementazione di algoritmi sarà condizione irrinunciabile per non cadere nell’obsolescenza. Ci sarà, quindi, anche una maggiore attenzione alla gestione dei dati e al miglioramento dei processi di raccolta, analisi e trasformazione.

Anche a livello ambientale, industriale e dei trasporti ci si aspetta che i dati possano apportare miglioramenti per un utilizzo più sapiente delle risorse. Ad esempio, i dati raccolti dai satelliti o dai *GPS* possono migliorare la ricerca, aumentare l’efficienza di alcuni servizi e dare informazioni in tempo reale.

<sup>55</sup>Commissione europea, 2023. *Big data: definizione, benefici e sfide (infografica) [online]*. Disponibile su: <<https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20210211STO97614/big-data-definizione-benefici-e-sfide-infografica>>, [Data di accesso: 17/07/2023].

È quindi possibile affermare che i dati, rappresentando una costante fonte di aggiornate informazioni, possono contribuire in maniera non indifferente all'innovazione e all'ottimizzazione di alcuni processi.

## **Conclusioni**

Sembrerebbe ripetitivo evidenziare i benefici che derivano dall'utilizzo della portabilità dei dati, ma è anche sicuramente innegabile che la sua recente formulazione porta con sé rischi, misure e limiti non ancora del tutto definiti. Tuttavia, è pur sempre un'importante sfida che tenta di allargare i confini dell'era digitale e plasmare il mondo interconnesso.

Grazie all'articolo 20 del GDPR e alla definizione della portabilità dei dati come un vero e proprio diritto per gli utenti, è stato possibile derivare la facoltà di trasferire i propri dati personali su altre piattaforme, per favorire l'utilizzo simultaneo di più servizi, eliminare le situazioni di *lock-in*, stimolando la competizione e l'innovazione.

D'altra parte, esistono problemi di sicurezza e violazione della *privacy*, nonché complicità legate a standard e necessità tecniche e possibili occasioni di abuso da parte di alcune aziende accentratrici.

Pertanto, per rendere la portabilità dei dati un diritto sicuro e sempre applicabile, è necessaria una collaborazione tra gli attori dell'ecosistema digitale.

Forti della consapevolezza in merito alla necessità di gestire ancora numerosi *trade-off* all'interno del mercato per poter sfruttare appieno il potenziale di questa nuova forza trainante nel panorama digitale, le iniziali premesse per una proficua ed efficace applicazione del diritto alla portabilità sembrano comunque essere, sia per le imprese che per i consumatori, una solida partenza.

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- AGCOM, 2017. *Indagine conoscitiva sui Big Data* [online], p. 6. Disponibile su: <[https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/IC\\_Big%20data\\_imp.pdf](https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/IC_Big%20data_imp.pdf)>, [Data di accesso: 19/07/2023].
- AGCOM, 2017. *Indagine conoscitiva sui Big Data* [online], p. 71. Disponibile su: <[https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/IC\\_Big%20data\\_imp.pdf](https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/IC_Big%20data_imp.pdf)>, [Data di accesso: 19/07/2023].
- AGCOM, 2017. *Indagine conoscitiva sui Big Data* [online], p. 76. Disponibile su: <[https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/IC\\_Big%20data\\_imp.pdf](https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/IC_Big%20data_imp.pdf)>, [Data di accesso: 19/07/2023].
- BORGHI, M. 2018. *Portabilità dei dati e regolazione nei mercati digitali*. Fascicolo 2. Bologna: Il Mulino, p. 225.
- CONSOB, (2021). *Quaderni Fintech: La portabilità dei dati in ambito finanziario* [online]. Disponibile su: <<https://www.consob.it/web/area-pubblica/ft8>>, [Data di accesso: 28/07/2023].
- CONSOB, 2018. *Quaderni Fintech: Considerazioni su alcuni profili civilistici e penalistici, le soluzioni del diritto vigente ai rischi per la clientela e gli operatori*, p. 35, [online]. Disponibile su: <[https://www.consob.it/documents/1912911/1933915/FinTech\\_2.pdf/76fa21b7-034f-88d5-7d66-097f361db62a](https://www.consob.it/documents/1912911/1933915/FinTech_2.pdf/76fa21b7-034f-88d5-7d66-097f361db62a)>, [Data di accesso: 28/07/2023].
- CSA: CLOUD SOCIETY ALLIANCE, 2012. *Portabilità, interoperabilità e sicurezza*, p. 8.
- Data.Europa.eu, 2021. *Measuring data demand within the public sector* [online]. Disponibile su: <[https://data.europa.eu/sites/default/files/report/Discussion\\_Paper\\_Measuring\\_Data\\_Demand\\_Within\\_the\\_Public\\_Sector.pdf](https://data.europa.eu/sites/default/files/report/Discussion_Paper_Measuring_Data_Demand_Within_the_Public_Sector.pdf)>, [Data di accesso: 30/07/2023].
- ELFERING S., 2018. *Unlocking the Right to Data Portability*. Master Thesis, Università di Monaco di Baviera, Intellectual Property Law Center.
- FLETCHER A., et al., 2021. *Equitable Interoperability: The 'Super Tool' of Digital Platform Governance* [online], Yale: Yale University. Disponibile su: <<https://research-portal.uea.ac.uk/en/publications/equitable-interoperability-the-super-tool-of-digital-platform-gov>>, [Data di accesso: 10/08/2023].
- FRONTIER ECONOMICS, 2021. *Data portability – an effective competition tool?* Disponibile su: <<https://www.frontier-economics.com/uk/en/news-and>

[articles/articles/article-i8606-data-portability-an-effective-competition-tool/](#)], [Data di accesso: 10/08/2023].

- Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati, 2018.
- HONDAGNEU-MESSNER, S. 2021. *Data portability: a guide and a roadmap*. Newark: Rutgers University School of Law, p. 245.
- HONDAGNEU-MESSNER, S. 2021. *Data portability: a guide and a roadmap*. Newark: Rutgers University School of Law, p. 249.
- JEON, D.S., MENICUCCI D., NASR N., 2023. Vol. 15. *Compatibility Choices, Switching Costs, and Data Portability* [online]. Disponibile su: <<https://doi.org/10.1257/mic.20200309>>, [Data di accesso: 28/07/2023].
- KESER C., SULEYMANOVA I., WEY C., 2011. *Technology Adoption in Markets with Network Effects: Theory and Experimental Evidence* [online]. Düsseldorf, Germany: Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Department of Economics, Düsseldorf Institute for Competition Economics, p. 1–36. Disponibile su: <<https://dnb.info/1016592183/34>>, [Data di accesso: 04/08/2023].
- Klemperer, P., 1987b. *The competitiveness of markets with switching costs*. Vol. 18. The RAND Journal of Economics, p. 138-150.
- KRÄMER J., SENELLART P., DE STREEL A., 2020. *Making data portability more effective for the digital* [online]. CERRE. Disponibile su: <<https://cerre.eu/publications/report-making-data-portability-more-effective-digital-economy/>>, [Data di accesso: 12/08/2023].
- KUEBLER-WACHENDORF, S., et al., 2021. *The Right to Data Portability: conception, status quo, and future directions*. Springer.
- OCSE, 2021. *Mapping data portability initiatives, opportunities and challenges* [online]. Disponibile su: <<https://www.oecd.org/publications/mapping-data-portability-initiatives-opportunities-and-challenges-a6edfab2-en.htm>>, [Data di accesso: 25/07/2023].
- OCSE, 2014. *Summary of the OECD privacy expert roundtable* [online], p.5. Disponibile su: <[https://one.oecd.org/document/DSTI/ICCP/REG\(2014\)3/en/pdf](https://one.oecd.org/document/DSTI/ICCP/REG(2014)3/en/pdf)>, [Data di accesso: 17/07/2023].
- Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.
- SEAMANS, R., GULATI-GILBERT, S., 2023. *Data portability and interoperability: A primer on two policy tools for regulation of digitized industries* [online], Brookings. Disponibile su: <<https://www.brookings.edu/articles/data-portability-and-interoperability->

[a-primer-on-two-policy-tools-for-regulation-of-digitized-industries-2/](#)>, [Data di accesso: 24/07/23].

- TEIXEIRA, G., DA SILVA, M., PEREIRA R., 2019. *The critical success factors of GDPR implementation: a systematic literature review*. Vol. 21. Emerald publishing limited, p. 402-418.
- WOHLFART, M., 2017. *Data Portability on the Internet: An Economic Analysis* [online], 28th European Regional Conference of the International Telecommunications Society. Disponibile su: <<https://www.econstor.eu/bitstream/10419/169506/1/Wohlfarth.pdf>>, [Data di accesso: 12/08/2023].
- ZUFALL, F., & ZINGG, R. (2021). *Data Portability in a Data-Driven World*. Cambridge: Cambridge University Press, p. 216-217.

## RIFERIMENTI SITOGRAFICI

- Commissione europea, 2019. *Antitrust: Commission fines Google 1,49 billion for abusive practices in online advertising* [online]. Disponibile su: <[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_19\\_1770](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_1770)>, [Data di accesso: 25/07/2023].
- Commissione europea, 2023. *Big data: definizione, benefici e sfide (infografica)* [online]. Disponibile su: <<https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20210211STO97614/big-data-definizione-benefici-e-sfide-infografica>>, [Data di accesso: 17/07/2023].
- Commissione europea, 2023. *Una strategia europea per i dati* [online]. Disponibile su: <<https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/strategy-data>>, [Data di accesso: 31/07/2023].
- Garante per la Protezione dei Dati Personali, (2023). *Data Breach – Violazione di dati personali* [online]. Disponibile su: <<https://www.garanteprivacy.it/data-breach>>, [Data di accesso: 05/08/2023].
- Il Post, 2018. *Il caso Cambridge-Analytica, spiegato bene* [online]. Disponibile su: <<https://www.ilpost.it/2018/03/19/facebook-cambridge-analytica/>>, [Data di accesso: 14/08/2023].
- Open source, 2023, [online]. Disponibile su: <<https://opensource.com/resources/what-open-source>>, [Data di accesso: 29/07/2023].
- Scheda informativa della Commissione Europea del gennaio 2016 sulla riforma della protezione dei dati dell'UE e i Big Data.

- The Social Dilemma, 2020. Documentario. Diretto da Jeff Orlowski. Netflix.
- Treccani, Dizionario di Economia e Finanza (2012). *Lock-in* [online]. Disponibile su: [https://www.treccani.it/enciclopedia/lock-in\\_\(Dizionario-di-Economia-e-Finanza\)/#:~:text=Fenomeno%20che%20si%20verifica%20quando,disponibili%20alternative%20potenzialmente%20pi%C3%B9%20efficienti](https://www.treccani.it/enciclopedia/lock-in_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/#:~:text=Fenomeno%20che%20si%20verifica%20quando,disponibili%20alternative%20potenzialmente%20pi%C3%B9%20efficienti), [Data di accesso: 02/08/2023].